



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Rapporti Internazionali e con l'Unione Europea, Nazionali e Regionali

Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale dell'Ufficio regionale di Bruxelles ai soggetti esterni al Sistema Regione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Rapporti Internazionali e con l'Unione Europea, Nazionali e Regionali

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'uso delle sale dello stabile in cui ha sede l'ufficio regionale di Bruxelles, determinandone criteri, modalità e condizioni per la concessione in uso a soggetti esterni al Sistema Regione (Amministrazione, Enti, Agenzie, Aziende e Istituti regionali di cui all'articolo 1 comma 2-bis della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31).

2. Le sale di cui al comma 1 sono quelle site nello stabile di Rond-point Schuman n. 14 a Bruxelles, come di seguito descritto:

Sala	Descrizione	Capienza	Piano
"Logo"	Sala buffet	70	VIII
"Schuman"	Sala convegni con cabine per traduttori	70	VIII
"Biblioteca"	Sala riunioni	25	VIII

Articolo 2. Utilizzo delle sale

1. L'uso delle sale è concesso a titolo gratuito esclusivamente per iniziative senza finalità di lucro o di promozione commerciale.

2. Gli eventi si svolgeranno compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio regionale di Bruxelles e non dovranno recare disturbo o intralcio all'attività lavorativa degli uffici che hanno sede nello stabile.

3. Le sale possono essere utilizzate nei giorni dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9:00 - 17:00.

4. Le sale non possono essere utilizzate nei giorni festivi.

5. Le sale potranno essere concesse al medesimo soggetto per un massimo di quattro volte nel corso dell'anno solare, in modo da garantire il più ampio ed equilibrato accesso alle stesse da parte degli altri soggetti richiedenti aventi diritto.

Articolo 3. Soggetti richiedenti



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Rapporti Internazionali e con l'Unione Europea, Nazionali e Regionali

1. Le sale di cui all'articolo 1 possono essere concesse in uso temporaneo ai seguenti soggetti che non perseguano scopo di lucro, per lo svolgimento di convegni, incontri, riunioni o manifestazioni aventi rilevanza sociale, culturale e scientifica attinenti alle attività istituzionali della Regione:

- a) enti locali e territoriali e loro associazioni e organismi di rappresentanza;
- b) istituti scolastici della Sardegna di ogni ordine e grado;
- c) Università e centri di ricerca della Sardegna e loro associazioni e consorzi;
- d) espressioni della società civile organizzata aventi sede legale in Sardegna.

2. Le sale non possono essere concesse a privati cittadini.

Articolo 4. Modalità di concessione delle sale

1. La richiesta di concessione in uso delle sale deve essere inviata almeno trenta giorni prima della data prevista per l'evento, all'indirizzo di posta elettronica bruxelles@regione.sardegna.it mediante utilizzo dell'apposito modulo (allegato A) debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

2. Il Direttore del Servizio Rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali valuterà l'istanza in rapporto alla rispondenza delle iniziative promosse rispetto ai compiti e alle finalità del soggetto richiedente, alle caratteristiche e alla disponibilità delle sale e a quanto previsto dal presente regolamento.

3. È facoltà del Direttore del Servizio Rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali richiedere ulteriore documentazione prima della concessione della relativa autorizzazione.

4. Il Direttore del Servizio Rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali, comunicherà al richiedente la concessione o il diniego dell'uso delle sale.

Articolo 5. Presentazione della domanda

1. La domanda di concessione in uso delle sale mediante il modulo Allegato A) contiene l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e la specificazione dei seguenti dati:

- l'identificazione del soggetto promotore e del legale rappresentante;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Rapporti Internazionali e con l'Unione Europea, Nazionali e Regionali

- il nominativo e il recapito della persona referente che sarà presente alla manifestazione e che si impegnerà a rispettare e a far rispettare tutte le norme, in particolare quelle in materia di sicurezza;
- l'oggetto e la descrizione dell'iniziativa;
- il programma della manifestazione;
- il numero dei partecipanti;
- i giorni e gli orari nei quali si richiede la sala;
- l'assunzione, da parte del rappresentante legale del soggetto richiedente, degli obblighi e delle responsabilità di cui agli articoli 8 e 9.

2. Alla domanda devono essere allegate le eventuali bozze degli inviti e del materiale pubblicitario relativo alla manifestazione.

3. La presentazione della domanda implica la presa visione e l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

Articolo 6. Concessione in uso

1. La concessione in uso delle sale comprende:

- l'illuminazione delle sale;
- la climatizzazione degli ambienti;
- l'amplificazione e la video-proiezione, ove presenti.

2. L'autorizzazione all'uso delle sale non comporta l'accesso agli spazi di lavoro della Regione Sardegna e non comprende l'uso di computer, telefonia, fax e fotocopiatrice.

3. L'eventuale affissione di manifesti e locandine deve essere previamente autorizzata dall'Ufficio di Bruxelles.

4. Il richiedente è tenuto a concordare preventivamente con l'Ufficio di Bruxelles ogni modalità d'uso della sala, degli impianti e dei servizi ad essa collegati.

5. L'utilizzo delle sale è concesso per un massimo di due giorni consecutivi per volta.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Rapporti Internazionali e con l'Unione Europea, Nazionali e Regionali

Articolo 7. Obblighi del richiedente

1. Il soggetto richiedente assume l'obbligo di:

- a) mantenere gli arredi e gli addobbi delle sale concesse in uso nello stato in cui si trovano all'atto della concessione. Ogni eventuale modifica alla disposizione della sala deve essere preventivamente concordata e autorizzata, con l'impegno di osservare scrupolosamente le indicazioni fornite dall'Ufficio di Bruxelles.
- b) riconsegnare la sala, i locali annessi e le attrezzature perfettamente funzionanti e nello stato d'uso in cui li ha ricevuti ed entro l'orario concordato;
- c) recuperare gli eventuali documenti e materiali lasciati presso le sale al termine dell'attività;
- d) adottare, in caso di attività con partecipazione di minori, adeguate misure di sorveglianza e accompagnamento al fine di assicurare correttezza di comportamenti, prevenire qualsivoglia danno a cose e persone, e arrecare disturbo alle attività degli uffici.

2. Sono a carico del richiedente le eventuali spese relative all'allestimento e alla pulizia delle sale utilizzate per l'evento.

Articolo 8. Assunzione di responsabilità da parte del richiedente

1. Il soggetto richiedente assume la piena responsabilità del corretto utilizzo dei locali e risponde degli eventuali danni arrecati alle sale, agli arredi, agli impianti e alle attrezzature.

2. Il soggetto richiedente si obbliga a tenere indenne la Regione Sardegna da ogni responsabilità per danni a persone o furti e danni a beni di proprietà del richiedente e degli utenti nei locali concessi in uso, occorsi in occasione della concessione della sala.

Articolo 9. Revoca della concessione

1. La concessione dell'uso delle sale può essere revocata in qualsiasi momento per causa di forza maggiore, per indisponibilità sopravvenuta delle stesse, per altri impegni istituzionali o inderogabili necessità dell'Ufficio di Bruxelles.

2. La concessione è revocata altresì in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Rapporti Internazionali e con l'Unione Europea, Nazionali e Regionali

3. In nessun caso è ammessa qualsivoglia pretesa di risarcimento dei danni o di rimborso delle spese eventualmente sostenute.
4. La revoca è disposta con comunicazione motivata.

Articolo 10. Disposizioni finali

1. Del presente regolamento costituisce parte integrante il modulo per la richiesta della concessione in uso delle sale alla Regione Sardegna (Allegato A).
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento ai principi generali e alle norme del Codice Civile e di altre leggi applicabili in materia.